



**COMUNE DI ORBETELLO**  
**(Provincia di Grosseto)**  
**Piazza del Plebiscito, 1 – 58015**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**  
**PER LA FORNITURA DI**

**FAGIANI DI 60/70 GIORNI DI ETA' DA RIPOPOLAMENTO**

**PER IL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA**  
**ATC 7 GROSSETO SUD**

---

## INDICE

**Art 1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

**Art 2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI FAGIANI**

**Art 3. DURATA DEL CONTRATTO**

**Art 4. AMMONTARE DELL'APPALTO**

**Art 5. MODALITA' E TERMINE DI CONSEGNA**

**Art 6. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

**Art 7. CAUZIONI**

**Art 8. VARIAZIONI DELLA FORNITURA**

**Art 9. INADEMPIMENTI E PENALITA'**

**Art 10. RISOLUZIONE DL CONTRATTO**

**Art 11. PAGAMENTO DELLE FATTURE**

**Art 12. SPESE CONTRATTUALI**

**Art 13. DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO**

**Art 14. FORO COMPETENTE**

**Art 15. NORMA DI RINVIO**

**Art.16. TRATTAMENTO DATI**

---

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di **n.17.705** fagiani di 60/70 giorni di età per il ripopolamento della fauna nell'ambito territoriale di caccia ATC 7 GROSSETO SUD, da parte di azienda produttrice di selvaggina oggetto dell'appalto e che di seguito verrà indicata come Ditta Appaltatrice.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti di cui al [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), non è necessario pertanto redigere il DUVRI.

**ART. 2**  
**CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI FAGIANI**

La fornitura è costituita da fagiani, in rapporto pari o prossimo 1 maschio 1 femmina, di circa 60/70 giorni di età.

Tutti i soggetti devono essere allevati nell'azienda convenzionata anche se nati in altro allevamento.

L'alimentazione deve essere formulata in base alle esigenze nutritive del fagiano sia nel periodo di "avviamento", sia in quello di "accrescimento". Alcuni giorni prima dell'immissione, la dieta deve essere costituita in parte da granaglie miste al fine di abituare gli animali ad una alimentazione più simile a quella naturale.

Il contenimento della pica deve essere raggiunto preferibilmente tramite il mantenimento di una bassa densità animale e ricorrendo ad ampie voliere inerbite e dotate di cespugli, di alberi e di mangiatoie e abbeveratoi in numero adeguato al numero degli animali stabulati. Nel caso i suddetti accorgimenti risultassero inefficaci, è concessa l'applicazione di anellino al becco o copribecco a 40/45 giorni di età da rimuovere prima dell'immissione.

Non è ammesso il debbeccaggio.

I fagiani di età compresa tra 20 e 40 giorni devono essere allevati in strutture semi aperte con la tecnica del "dentro-fuori". In questo periodo lo spazio disponibile a fagiano deve essere di almeno 0.5 mq.

Dopo i 40 giorni di età i fagiani devono essere allevati in voliere di finissaggio.

La densità di allevamento per fagiani di oltre 40 giorni di età non deve eccedere 1 capo ogni 3 mq.

Le voliere di finissaggio devono avere, per almeno il 50% della loro superficie, altezza minima di 4,0 metri e, ai lati, altezza minima di 3 metri.

Le voliere devono avere il lato maggiore lungo almeno 50 metri.

Parte della superficie delle voliere (min. 60%) deve essere interessata da vegetazione erbacea spontanea e/o seminata e meglio se con presenza anche di alberi e/o arbusti.

In assenza di piante alte, le voliere devono essere dotate almeno di posatoi artificiali in quantità adeguata al numero dei fagiani stabulati.

Le condizioni igienico sanitarie in tutti i settori dell'allevamento devono risultare idonee.

L'allevamento deve consegnare, al momento della fornitura degli animali, all'incaricato dell'ATC, il Modello 4, rilasciato dalla ASL di competenza, attestante che gli animali sono:

- 1) vaccinati per pseudopeste aviaria (e altre malattie che eventualmente la normativa renderà obbligatorie),
- 2) provenienti da allevamento indenne da pullurosi,

- 
- 3) provenienti da allevamento non sottoposto a vincoli di spostamento per malattie diffusibili per la specie.

La suddetta certificazione deve essere allegata alla bolla di consegna dei capi e deve esserci corrispondenza tra questi due documenti. L'allevamento dovrà inoltre consegnare all'incaricato dell'ATC, l'attestazione sanitaria annuale rilasciata dall'ASL, asserente che lo stesso allevamento è collocato in territorio non interessato da provvedimenti restrittivi di polizia veterinaria ed è periodicamente sottoposto a vigilanza sanitaria.

Il Comitato dell'ATC 7 Grosseto sud potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli nell'Azienda al fine di valutare le condizioni dei locali e delle strutture, le tecniche di allevamento seguite e lo stato di salute dei fagiani.

I capi al momento dell'immissione devono apparire sani e presentare un buono piumaggio e carattere vivace.

### **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto durerà fino all'immissione di tutta la selvaggina, la quale sarà graduale e secondo un piano programmatico comunicato alla Ditta aggiudicataria.

La Ditta contraente è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni fino alla scadenza del contratto.

L'Ambito Territoriale di Caccia ATC 7 Grosseto sud, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la fornitura.

### **ART. 4 AMMONTARE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto è determinato in € 98.000,00 (novantottomila\00) + IVA come per legge.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso per ogni capo di selvaggina.

### **ART. 5 MODALITA' E TERMINE DI CONSEGNA**

La consegna dovrà essere effettuata con mezzi e ceste idonei.

Le ceste devono contenere ciascuna **15 individui**.

La consegna dei capi in rapporto M/F circa 1:1, deve avvenire nel periodo **10 giugno – 30 luglio** negli scali che saranno designati dall'ATC.

L'intera fornitura dei capi dovrà avvenire in almeno **18 (diciotto)** giorni diversi.

### **ART. 6 OBBLIGHI DEL FORNITORE**

L'allevamento deve consegnare, al momento della fornitura degli animali, all'incaricato dell'ATC, il Modello 4, rilasciato dalla ASL di competenza, attestante che gli animali sono:

- 1) vaccinati per pseudopeste aviare (e altre malattie che eventualmente la normativa renderà obbligatorie),
- 2) provenienti da allevamento indenne da pullurosi,
- 3) provenienti da allevamento non sottoposto a vincoli di spostamento per malattie diffusibili per la specie.

---

La suddetta certificazione deve essere allegata alla bolla di consegna dei capi e deve esserci corrispondenza tra questi due documenti. L'allevamento dovrà inoltre consegnare all'incaricato dell'ATC, l'attestazione sanitaria annuale rilasciata dall'ASL, asserente che lo stesso allevamento è collocato in territorio non interessato da provvedimenti restrittivi di polizia veterinaria ed è periodicamente sottoposto a vigilanza sanitaria.

#### **ART. 7 CAUZIONI**

L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di €98.000,00 (novantottomila\00) + IVA, da prestare secondo le modalità indicate dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, avente validità per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 8 VARIAZIONE DELLA FORNITURA**

L'Ambito Territoriale di Caccia ATC 7 GROSSETO SUD, può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura che la Ditta appaltatrice è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

#### **ART. 9 INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Non è ammesso il debeccaggio, pena decurtazione del 40% dell'importo pattuito.

Nel caso non siano rispettate le condizioni descritte all'art.2, riguardanti gli aspetti igienico-sanitari e vaccinali, i fagiani non saranno liberati e la fornitura sarà contestata.

Nel caso di animali morti, rinvenuti in sede di consegna, la Ditta appaltatrice dovrà procedere al reintegro con stesso numero di animali vivi, senza alcun onere per l'ATC.

#### **ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempienze contrattuali concernenti la qualità della selvaggina e il termine di consegna, l'Ambito Territoriale di Caccia ATC 7 Grosseto sud ha facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

#### **ART. 11 PAGAMENTO DELLE FATTURE**

La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più semplici ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

---

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Ambito Territoriale di Caccia ATC 7 GROSSETO SUD, via B.Buozzi n.5 – 58100 Grosseto.

I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico entro 30 (trenta) giorni, fine mese, dalla data di ricevimento delle fatture, fatto salvo il buon esito della fornitura.

**ART. 12**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di copia, di bollo e registrazione, compreso gli oneri tributari, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

**ART. 13**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È assolutamente vietato alla Ditta aggiudicataria il subappalto o l'acquisto della selvaggina da altra azienda,

pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e diritto al risarcimento dei danni.

**ART. 14**  
**FORO COMPETENTE**

In caso di controversie che determinano il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Grosseto.

**ART. 15**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici

**ART. 16**  
**TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.